



Mozione M.13
depositata 28/8/25
h. 16.36

XX Congresso ordinario dell'Unione delle Camere Penali Italiane
Catania, 26-28 settembre 2025

Mozione congressuale della Camera Penale di Roma

Premesso che

Il sistema penitenziario e dell'esecuzione penale versa in uno stato di profonda crisi – stretto com'è tra il costante aumento della popolazione carceraria e la conclamata inidoneità degli istituti di pena a garantire ai detenuti un trattamento compatibile con il canone di umanità e con il finalismo rieducativo predicati dalla Costituzione.

I dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria circa il numero dei detenuti presenti e la capienza regolamentare degli istituti penitenziari, suddivisi per regione, sono impietosi nel confermare la gravità dell'emergenza e la sua estensione, pressoché generalizzata, su tutto il territorio nazionale.

Al 31 agosto 2025, il numero di persone detenute ha raggiunto le 63.167 unità su scala nazionale. Dato che rappresenta un ulteriore incremento rispetto ai 62.569 detenuti registrati a fine luglio 2025 e ai 61.758 di fine agosto 2024. In un anno, si è verificato un incremento del 2,3% (corrispondente a 1.409 unità).

Per contro, i posti effettivamente disponibili si attestano a 46.670, sicché il tasso di affollamento complessivo ha raggiunto il 135,3%. Un anno fa, esso era pari al 132%. In ben 156 istituti penitenziari del nostro Paese si registra un numero di presenti superiore ai posti disponibili, e in 60 di essi il tasso di affollamento si attesta oltre la soglia del 150%. Solo nel Lazio, il tasso medio di sovraffollamento reale è pari al 152%, con punte tra il 175% di Viterbo e Rieti e il 200% di Latina e Roma - Regina Coeli.

L'intollerabile restrizione degli spazi minimi vitali è situazione che aggrava le già disastrose condizioni igienico-sanitarie in cui i detenuti sono costretti a espiare la loro pena o a permanere

in regime di custodia cautelare, all'interno di strutture vetuste e fatiscenti, senza garanzie di accesso ad un'assistenza medica tempestiva ed efficace, non di rado limitati, per carenze organizzative o di personale, nella possibilità di svolgere attività trattamentali, con effetti deleteri sulla salute psico-fisica di detti individui, prima ancora che sul processo di risocializzazione dagli stessi intrapreso.

Non si può restare indifferenti di fronte allo straziante dato relativo al numero di suicidi registratisi tra i detenuti nelle carceri. Alla data odierna, sono 63 le persone che si sono tolte la vita soltanto nell'anno corrente: numeri in linea con il *trend* di crescita degli ultimi anni; non lontani, in proporzione, dal triste primato del 2024, con i suoi 91 suicidi; in ogni caso, inaccettabili per un sistema penitenziario proprio di un Paese civile e democratico.

Troppo spesso i diritti dei detenuti restano sullo sfondo dell'esecuzione penitenziaria, ed assumono valenza recessiva rispetto a esigenze di sicurezza più apparenti che reali, amplificate dalle carenze organizzative e strutturali (quando non dalla farraginosa burocrazia) degli istituti di pena.

Un esempio emblematico in tal senso è rappresentato dal riconoscimento del diritto all'affettività in carcere, di recente sancito dalla nota sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità del controllo visivo obbligatorio durante i colloqui dei detenuti con i loro *partner*. Nel silenzio del legislatore, la concreta attuazione dei principi fissati dalla Consulta è ad oggi affidata al contenuto della circolare DAP dell'11 aprile 2025 sul tema: "Affettività e incontri intimi in carcere", la quale, se da un lato ha il merito di misurarsi sul piano organizzativo con una nuova modalità di fruizione del colloquio rispettosa del diritto all'affettività del detenuto, dall'altro lato introduce una serie articolata di cause di esclusione (automatiche per i detenuti in regime di 41-*bis* o 14-*bis* o.p.) e filtri valutativi (anche affidati alle direzioni penitenziarie), che rischiano di rendere l'accesso ai colloqui intimi una possibilità riservata a pochi.

Sul versante giurisdizionale, gli Uffici ed i Tribunali di Sorveglianza, afflitti da croniche carenze di organico, non riescono a far fronte con tempestività alle istanze volte al riconoscimento dei benefici penitenziari o ai relativi reclami, così come alle richieste di accesso alle misure alternative alla detenzione: una situazione che determina, in casi tutt'altro che eccezionali, l'infrazione di una pena di durata superiore a quella che il detenuto meriterebbe di espiare in regime inframurario – con buona pace della finalità rieducativa del trattamento e degli obiettivi di risocializzazione del condannato.

Il quadro fosco dell'esecuzione penale è destinato a farsi ancor più oscuro per effetto della deriva "carcerocentrica" che è ormai tragicamente assunta a direttrice di politica criminale, come di recente confermato dalla emanazione da parte del governo del famigerato "decreto sicurezza" – provvedimento caratterizzato, per tacer d'altro, dalla inutile introduzione di nuove ipotesi di reato; da molteplici e sproporzionati aumenti di pena; dall'introduzione di aggravanti prive di alcun fondamento razionale; dalla sostanziale criminalizzazione della marginalità e del dissenso; dalla introduzione di nuove ostatività per l'applicazione di misure alternative alla detenzione. È facile prevedere, per effetto di siffatte disposizioni, un conseguenziale aumento della popolazione carceraria, con ulteriore aggravio del sovraffollamento.

Né può affermarsi che si sia rivelato di una qualche utilità, a distanza di oltre un anno dalla sua entrata in vigore, il c.d. “decreto carceri” introdotto in data 4 luglio 2024, specie per quanto concerne la nuova disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata. A dimostrare l'inefficacia delle misure ivi contenute, basterebbero già i dati sopra riportati, che registrano un sensibile incremento del numero dei detenuti su base annua. Ma anche al di là dei dati statistici, le nuove norme appaiono di difficile attuazione e stanno generando appesantimenti istruttori e prassi applicative difformi fra gli Uffici di sorveglianza territoriali.

Piuttosto, l'unico effetto sortito dall'emanazione del suddetto decreto è stato quello di affossare il dibattito parlamentare sulla proposta di legge n. 552 A.C., presentata in data 14 novembre 2022 alla Camera dei Deputati, su iniziativa dell'On. Giachetti, recante modifiche “alla disciplina della concessione della liberazione anticipata e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione”. Proposta con la quale, come è noto, si intendeva aumentare a 75 giorni in via straordinaria, e per un periodo limitato, ed a 60 giorni stabilmente, il periodo di detrazione concedibile per ciascun semestre di pena espiata, prevedendo altresì una semplificazione dell'*iter* di concessione, rimesso *in primis* alle direzioni degli istituti di pena, salvo l'intervento del magistrato di sorveglianza solo in presenza di rilievi di ordine disciplinare.

La proposta legislativa, che era giunta alla fase di discussione in Aula, proprio nell'imminenza della introduzione del “decreto carceri”, è stata rinviata in Commissione Giustizia, ed ivi tuttora giace, con la concreta prospettiva di rimanervi insabbiata sino a fine legislatura.

Considerato che

Nel corso dell'ultimo biennio, la Giunta dell'Unione ha dedicato la doverosa attenzione al tema del carcere, in più occasioni denunciando l'insufficienza degli interventi governativi in materia, ed infine adottando, in data 12 aprile 2025, la delibera di astensione dalle udienze per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025, le ragioni della quale venivano espressamente ricondotte, oltre che alle politiche securitarie foriere del “pacchetto sicurezza”, alle drammatiche condizioni delle nostre carceri, *«in mancanza dei rimedi invocati dai penalisti italiani per la fase esecutiva della pena, quali provvedimenti generalizzati di clemenza, liberazione anticipata speciale e detenzione domiciliare per le pene brevi»*.

Analoghe iniziative di protesta e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sono state adottate anche a livello locale da numerose Camere Penali, in relazione alle inaccettabili condizioni degli istituti di pena ricadenti nei rispettivi ambiti territoriali.

La Camera Penale di Roma, da sempre particolarmente sensibile al tema del carcere, raccogliendo le sollecitazioni dei propri iscritti, ha di recente organizzato un convegno dal titolo: *«Amnistia e indulto: le condizioni del carcere e il ruolo del garante delle persone private della libertà»*, tenutosi lo scorso 21 luglio presso la sede UCPI e al quale ha partecipato, fra gli altri, il Presidente dell'Unione.

All'esito dell'incontro, in data 22 luglio u.s., la Camera Penale di Roma ha aderito allo sciopero della fame promosso da Rita Bernardini, Presidente dell'Associazione “Nessuno Tocchi Caino”, finalizzato a sostenere la ricalendarizzazione urgente della proposta di legge dell'On.

Roberto Giachetti, volta ad ampliare i benefici della liberazione anticipata per le persone detenute; iniziativa protrattasi, con modalità “a staffetta”, sino al 13 agosto u.s., grazie al contributo di numerosi iscritti.

Tuttavia, nonostante le iniziative intraprese dall'Avvocatura penale in ambito nazionale e locale, anche attraverso il coinvolgimento della società civile, le forze politiche sono ad oggi apparse scarsamente inclini a considerare l'adozione di interventi realmente risolutivi – tali cioè da restituire quel senso di umanità che l'esecuzione della pena in regime inframurario ha ormai da tempo smarrito, in spregio al dettato costituzionale.

Persistono pertanto – e vanno oggi ribadite, se possibile, con vigore ancor maggiore – le ragioni che già in altre occasioni avevano indotto la Camera Penale di Roma a farsi promotrice, o comunque firmataria, in sede congressuale, di mozioni in materia di amnistia, indulto e condizioni carcerarie, come accaduto pressoché continuativamente nell'ultimo quinquennio, e anche in epoca più risalente.

Tanto premesso e considerato, la Camera Penale di Roma invita la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane:

- a sollecitare il Parlamento affinché voglia adottare provvedimenti clemenziali di carattere generale, ormai indifferibili al fine di ripristinare celermente la legittimità costituzionale del trattamento penitenziario e garantire la dignità delle persone detenute: prima fra tutti, una legge di amnistia (che manca al nostro Paese da ormai 35 anni), nonché un provvedimento di indulto, privo di preclusioni oggettive o soggettive, e di entità tale da determinare un effettivo ridimensionamento della popolazione carceraria;
- qualora non si ravvisino le condizioni per una convergenza delle forze politiche verso l'emanazione di un provvedimento di amnistia e/o di indulto, a chiedere al Parlamento la ricalendarizzazione urgente della proposta di legge n. 552 A.C. in materia di concessione della liberazione anticipata e relative misure straordinarie, se del caso anche avanzando proposte emendative che realizzino il coordinamento della disciplina con le nuove norme *medio tempore* introdotte dal “decreto carceri”, senza pregiudicare in alcun modo l'estensione del beneficio (sia per quanto concerne le misure temporanee; sia per quelle destinate ad entrare stabilmente a regime), ed anzi semplificandone ulteriormente il procedimento applicativo, nel rispetto delle garanzie giurisdizionali;
- in ogni caso, a farsi promotrice di un'azione politica che impegni il Ministro di Giustizia a porre in essere ogni intervento necessario a garantire, in concreto, il pieno rispetto dei diritti dei detenuti e ad agevolare la fruizione, da parte degli stessi, delle attività trattamentali funzionali al processo di risocializzazione.

Catania, 27 settembre 2025.

La Camera Penale di Roma

CP BOZZANO

CP NOVARA

CP ROMA

CP SIRACUSA

CP PORDENONE

CP VENEZIA

CP MACERATA

CP MACERATA

CP BUSTO ARSIZIO

CP LECCE

CP "VIRGOLO CHIUSANO"

CP SUD / RACI

CP BENTON

CP BARI

CP TIBOLI

CP CIVITAVECCHIA

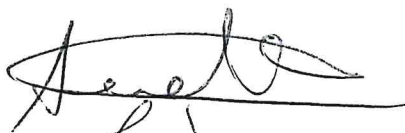
CP VIGEVANO

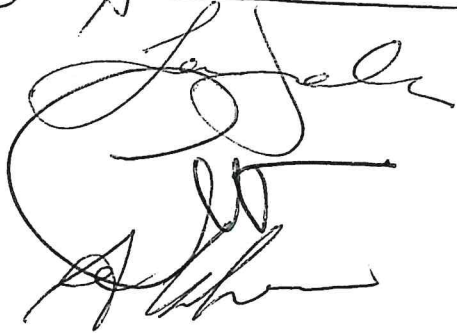
CP CIVITAVECCHIA

CP MILANO

CP CATANIA

CP TRAPANI





Saraceni





Fin. Cont.:





Nicola



